

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (Atto n. 236).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236), preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente con una osservazione lo schema di regolamento in esame il 14 settembre 2010,

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge,

rilevato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché agli articoli 31-*bis*, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in titolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia,

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dallo schema in titolo, non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi,

rilevato che, con la previsione del suddetto comma 4 dell'articolo 6, l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine,

segnalata, pertanto, l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o, quanto meno, di individuare un termine e una procedura per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui questi non siano previsti, tenendo presente - nella fase di elaborazione di tali atti - i principi di semplificazione e razionalizzazione ed evitando la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica,

sottolineato inoltre che, al comma 4 dell'articolo 6, andrebbe specificato se «l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia» è prevista fino alla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi richiamati dal suddetto comma 4 o se deve intendersi riferita, in base alle materie, all'entrata in vigore di ciascun provvedimento attuativo, evidenziato che il provvedimento, con la finalità pienamente condivisibile di conseguire il grado più elevato possibile di ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di armi, prevede un significativo inasprimento delle sanzioni penali, soprattutto pecuniarie, previste dall'ordinamento per alcuni reati connessi alle armi;

rilevato peraltro che alcuni inasprimenti riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera d), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), e l'articolo 5 comma 1, lettera e), lettera i), numero 2, lettera l), numero 1, lettera n), numero 2, e lettera o));

ricordato, al riguardo, che i principi e criteri direttivi dettati dalla norma di delega (articolo 36, comma 1, lettera n), della legge n. 88 del 2009) limitano il potere del legislatore delegato alla «introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE»;

considerato, all'articolo 3, comma 1, lettera c), che oggi l'attività di intermediazione nella vendita di armi civili è svolta da semplici agenti di commercio e che la direttiva che l'Italia è chiamata ad attuare si limita a prevedere che «Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio; b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione»;

rilevato che l'obbligo di presentare la certificazione medica previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), *sub* lett. b) appare eccessivo per coloro che pur detenendo armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, non detengono il relativo munizionamento, considerato che l'arma senza munizioni è infatti inoffensiva e che d'altra parte l'acquisto di munizioni è soggetto a specifica autorizzazione;

considerato, con riferimento al divieto, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f), di sostituzione delle parti su cui è apposta la marcatura anche qualora divenute inservibili per rottura o usura, che attualmente tutte le parti di arma, comprese quelle sulle quali è apposta la marcatura, possono essere sostituite in caso di rottura o usura, essendo tale operazione verificata e annotata presso il Banco Prova;

richiamato, infine, quanto previsto al settimo considerando dalla direttiva 91/477/CEE, in cui si evidenzia come, «in materia di caccia e di competizione sportiva, si devono adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 3, comma 1, si sopprime la lettera g), relativa alla disciplina della ricarica delle munizioni, atteso che la stessa non rientra nell'ambito della direttiva cui si dà attuazione;
- 2) considerato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia e che a tali provvedimenti attuativi è di fatto rimessa parte dell'attuazione della delega legislativa, si individuino termini certi per l'adozione dei provvedimenti attuativi e si specifichi la procedura per la loro adozione;
- 3) si sopprimano le disposizioni che riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera d), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), e l'articolo 5 comma 1, lettera e), lettera i), numero 2, lettera l), numero 1, lettera n), numero 2, e lettera o));

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di sostituire la parola «compreso» con la parola comprensivo di»;
- b) con riferimento alla definizione dell'intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sia valutata l'opportunità di precisare che per intermediario deve intendersi, tra l'altro, colui che facilita la vendita e organizza il trasferimento, e non anche il semplice vettore;
- c) all'articolo 3, comma 1, lettera e), *sub* lett. b), si valuti l'opportunità di escludere dall'obbligo di presentare la certificazione medica ivi prevista coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, ma non detengono il relativo munizionamento;
- d) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia valutata l'opportunità di prevedere, in capo all'intermediario nel settore delle armi, in luogo dell'obbligo di possesso di licenza, l'obbligo di iscrizione in apposito registro;
- e) a fondamento dei diversi provvedimenti attuativi previsti dal decreto in schema dovrebbero essere posti i principi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento, anche per evitare la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
- f) si valuti l'opportunità di prevedere, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi;
- g) all'articolo 3, comma 1, lettera b), relativo all'introduzione della validità triennale delle licenze previste per le attività di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia precisato che rimane ferma la validità permanente della licenza per la collezione di armi di cui al medesimo articolo 31;
- h) sempre con riferimento all'attività di intermediario, al fine di non aumentare eccessivamente gli oneri amministrativi, ferme restando le esigenze di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia valutata l'opportunità, al comma 2 del nuovo articolo 31-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro il quale deve essere comunicato l'elenco delle transazioni effettuate, e al successivo comma 3, di precisare che la revoca della licenza possa essere applicata, in alternativa alla sospensione, solo in caso di recidiva;
- i) all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), si stabilisca che la comunicazione ivi prevista debba essere effettuata in tutti i casi di acquisizione o di detenzione di armi, oltre che in caso di ottenimento del rilascio del nulla osta all'acquisto di armi e della licenza di porto d'armi; inoltre sia precisato che la comunicazione debba essere fatta ai conviventi del richiedente, anche diversi dai familiari, tra cui il convivente «more uxorio», rinviando la specifica individuazione al regolamento, nonché che il richiedente debba dichiarare i nominativi dei conviventi interessati, prevedendo una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione, rendendo più chiara la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dallo schema di decreto;
- l) all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di coordinare i commi 2 e 3 del nuovo articolo 35 del testo unico, relativo all'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, al comma 2 del medesimo articolo 35 sopprimere le parole «anche dopo la cessazione dell'attività»;
- m) all'articolo 3, comma 1, lettera i), relativo alla disciplina autorizzatoria dei campi di tiro e dei poligoni privati, sia precisato, al primo periodo del comma aggiunto all'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che anche quando la licenza venga rilasciata dal questore, sia previsto l'esplicito coinvolgimento dell'ente locale interessato per gli aspetti di competenza, nonché, tenuto conto dei motivi contenuti nella relazione illustrativa allo schema in esame, sia valutata l'opportunità di rinviare al riordino dell'ordinamento della Polizia locale la previsione dell'estensione ai poligoni privati dell'abilitazione necessaria per l'addestramento al tiro del relativo personale, sopprimendo, conseguentemente il secondo periodo del comma aggiunto al richiamato articolo 57;
- n) all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1, relativo all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei puntatori laser che non possono essere portati senza giustificato motivo, sia valutata l'opportunità di limitare il porto solo ai puntatori di classe 3b o con potenza superiore; in tale contesto, coerentemente con la finalità di vietare il porto di strumenti pericolosi per le persone, sarebbe auspicabile introdurre un divieto di porto anche per i cosiddetti «storditori elettrici», ovvero apparecchi in grado di emettere una elettrocuzione, anche al fine di superare una grave incertezza interpretativa con ripercussioni anche sull'applicazione delle sanzioni penali;
- o) all'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 3, relativo alla nuova disciplina degli strumenti denominati «softair», sia soppressa la previsione relativa alla composizione delle parti essenziali in materiale diverso dal metallo, tenuto

conto dell'attuale presenza in commercio in ambito dell'Unione Europea di tali strumenti anche in metallo e, conseguentemente, sia soppresso il limite della riduzione del 20 per cento, rispetto agli originali, degli strumenti riproduttori armi; sia valutata, inoltre, l'opportunità di elevare da 14 ad almeno 16 anni l'età per acquistare gli strumenti denominati «*softair*», conformemente a quanto già previsto in quasi tutti i Paesi europei (in alcuni Paesi è prevista addirittura la maggiore età);

p) all'articolo 5, comma 1, lettera f), relativo alla disciplina della marcatura delle armi, di cui al nuovo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il divieto di sostituzione delle parti in cui è apposta la marcatura anche qualora diventi inservibile, per rottura o usura;

q) all'articolo 5, comma 1, lettera l), relativo alla nuova disciplina del trasporto di parti di armi di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, sia valutata l'opportunità di modificare anche il primo comma del medesimo articolo 19, in coordinamento con la definizione di parti di arma contenuta nell'articolo 2 dello schema, espungendo il riferimento ai caricatori;

r) all'articolo 6, comma 2, relativo al rinvio ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, per la definizione della modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, anche per la detenzione di armi, in relazione all'obbligo per il detentore di produrre la certificazione sanitaria di cui all'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 3 dello schema in esame, sia previsto che il decreto debba introdurre anche disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria relativa ai soggetti che già detengono le armi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

s) all'articolo 6, comma 7, valuti il Governo, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di chiarire in modo inequivoco cosa debba intendersi per «munizioni delle armi corte»;

t) all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 15 della medesima legge, la possibilità dell'importazione temporanea di armi comuni da sparo anche in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative;

u) sempre all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge citata, tale da consentire agli aderenti alle associazioni folkloristiche e culturali riconosciute ai sensi della legge di esibire le armi con cartucce a salve fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché di portare archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un elenco dettagliato delle armi e dei loro portatori.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (Atto n. 236).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236), preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente con una osservazione lo schema di regolamento in esame il 14 settembre 2010,

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge,

rilevato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché agli articoli 31-*bis*, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in titolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia,

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dallo schema in titolo, non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi,

rilevato che, con la previsione del suddetto comma 4 dell'articolo 6, l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine,

segnalata, pertanto, l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o, quanto meno, di individuare un termine e una procedura per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui questi non siano previsti, tenendo presente - nella fase di elaborazione di tali atti - i principi di semplificazione e razionalizzazione ed evitando la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica,

sottolineato inoltre che, al comma 4 dell'articolo 6, andrebbe specificato se «l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia» è prevista fino alla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi richiamati dal suddetto comma 4 o se deve intendersi riferita, in base alle materie, all'entrata in vigore di ciascun provvedimento attuativo, evidenziando che il provvedimento, con la finalità pienamente condivisibile di conseguire il grado più elevato possibile di ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di armi, prevede un significativo inasprimento delle sanzioni penali, soprattutto pecuniarie, previste dall'ordinamento per alcuni reati connessi alle armi; rilevato peraltro che alcuni inasprimenti riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera d), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), e l'articolo 5 comma 1, lettera e), lettera i), numero 2, lettera l), numero 1, lettera n), numero 2, e lettera o)); ricordato, al riguardo, che i principi e criteri direttivi dettati dalla norma di delega (articolo 36, comma 1, lettera n), della legge n. 88 del 2009) limitano il potere del legislatore delegato alla «introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE»; considerato, all'articolo 3, comma 1, lettera c), che oggi l'attività di intermediazione nella vendita di armi civili è svolta da semplici agenti di commercio e che la direttiva che l'Italia è chiamata ad attuare si limita a prevedere che «Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio; b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione»; rilevato che l'obbligo di presentare la certificazione medica previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), sub lett. b) appare eccessivo per coloro che pur detenendo armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, non detengono il relativo munizionamento, considerato che l'arma senza munizioni è infatti inoffensiva e che d'altra parte l'acquisto di munizioni è soggetto a specifica autorizzazione; considerato, con riferimento al divieto, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f), di sostituzione delle parti su cui è apposta la marcatura anche qualora divenute inservibili per rottura o usura, che attualmente tutte le parti di arma, comprese quelle sulle quali è apposta la marcatura, possono essere sostituite in caso di rottura o usura, essendo tale operazione verificata e annotata presso il Banco Prova; richiamato, infine, quanto previsto al settimo considerando della direttiva 91/477/CEE, in cui si evidenzia come, «in materia di caccia e di competizione sportiva, si devono adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 3, comma 1, si sopprima la lettera g), relativa alla disciplina della ricarica delle munizioni, atteso che la stessa non rientra nell'ambito della direttiva cui si dà attuazione;
- 2) si preveda, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi;

e con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti l'opportunità di sopprimere le disposizioni che riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera d), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), e l'articolo 5 comma 1, lettera e), lettera i), numero 2, lettera l), numero 1, lettera n), numero 2, e lettera o));
- b) a fondamento dei diversi provvedimenti attuativi previsti dal decreto in schema dovrebbero essere posti i principi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento, anche per evitare la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di sostituire la parola «compreso» con la parola comprensivo di»;
- d) con riferimento alla definizione dell'intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sia valutata l'opportunità di precisare che per intermediario deve intendersi, tra l'altro, colui che facilita la vendita e organizza il trasferimento, e non anche il semplice vettore;
- e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), relativo all'introduzione della validità triennale delle licenze previste per le attività di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia precisato che rimane ferma la validità permanente della licenza per la collezione di armi di cui al medesimo articolo 31;
- f) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia valutata l'opportunità di prevedere, in capo all'intermediario nel settore delle armi, in luogo dell'obbligo di possesso di licenza, l'obbligo di iscrizione in apposito registro;
- g) sempre con riferimento all'attività di intermediario, al fine di non aumentare eccessivamente gli oneri amministrativi, ferme restando le esigenze di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia valutata l'opportunità, al comma 2 del nuovo articolo 31-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro il quale deve essere comunicato l'elenco delle transazioni effettuate, e al successivo comma 3, di precisare che la revoca della licenza possa essere applicata, in alternativa alla sospensione, solo in caso di recidiva;
- h) all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di coordinare i commi 2 e 3 del nuovo articolo 35 del testo unico,

relativo all'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, al comma 2 del medesimo articolo 35 sopprimere le parole «anche dopo la cessazione dell'attività»;

i) all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), si stabilisca che la comunicazione ivi prevista debba essere effettuata in tutti i casi di acquisizione o di detenzione di armi, oltre che in caso di ottenimento del rilascio del nulla osta all'acquisto di armi e della licenza di porto d'armi; inoltre sia precisato che la comunicazione debba essere fatta ai conviventi del richiedente, anche diversi dai familiari, tra cui il convivente «more uxorio», rinviando la specifica individuazione al regolamento, nonché che il richiedente debba dichiarare i nominativi dei conviventi interessati, prevedendo una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione, rendendo più chiara la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dallo schema di decreto;

l) all'articolo 3, comma 1, lettera e), sub lett. b), si valuti l'opportunità di escludere dall'obbligo di presentare la certificazione medica ivi prevista coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, ma non detengono il relativo munizionamento;

m) all'articolo 3, comma 1, lettera i), relativo alla disciplina autorizzatoria dei campi di tiro e dei poligoni privati, sia precisato, al primo periodo del comma aggiunto all'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che anche quando la licenza venga rilasciata dal questore, sia previsto l'esplicito coinvolgimento dell'ente locale interessato per gli aspetti di competenza, nonché, tenuto conto dei motivi contenuti nella relazione illustrativa allo schema in esame, sia valutata l'opportunità di rinviare al riordino dell'ordinamento della Polizia locale la previsione dell'estensione ai poligoni privati dell'abilitazione necessaria per l'addestramento al tiro del relativo personale, sopprimendo, conseguentemente il secondo periodo del comma aggiunto al richiamato articolo 57;

n) all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1, relativo all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei puntatori laser che non possono essere portati senza giustificato motivo, sia valutata l'opportunità di limitare il porto solo ai puntatori di classe 3b o con potenza superiore; in tale contesto, coerentemente con la finalità di vietare il porto di strumenti pericolosi per le persone, sarebbe auspicabile introdurre un divieto di porto anche per i cosiddetti «storditori elettrici», ovvero apparecchi in grado di emettere una elettrocuzione, anche al fine di superare una grave incertezza interpretativa con ripercussioni anche sull'applicazione delle sanzioni penali;

o) all'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 3, relativo alla nuova disciplina degli strumenti denominati «softair», sia soppressa la previsione relativa alla composizione delle parti essenziali in materiale diverso dal metallo, tenuto conto dell'attuale presenza in commercio in ambito dell'Unione Europea di tali strumenti anche in metallo e, conseguentemente, sia soppresso il limite della riduzione del 20 per cento, rispetto agli originali, degli strumenti riproducenti armi; sia valutata, inoltre, l'opportunità di elevare da 14 ad almeno 16 anni l'età per acquistare gli strumenti denominati «softair», conformemente a quanto già previsto in quasi tutti i Paesi europei (in alcuni Paesi è prevista addirittura la maggiore età);

p) all'articolo 5, comma 1, lettera f), relativo alla disciplina della marcatura delle armi, di cui al nuovo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il divieto di sostituzione delle parti in cui è apposta la marcatura anche qualora diventi inservibile, per rottura o usura;

q) all'articolo 5, comma 1, lettera l), relativo alla nuova disciplina del trasporto di parti di armi di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, sia valutata l'opportunità di modificare anche il primo comma del medesimo articolo 19, in coordinamento con la definizione di parti di arma contenuta nell'articolo 2 dello schema, espungendo il riferimento ai caricatori;

r) all'articolo 6, comma 2, relativo al rinvio ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, per la definizione della modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, anche per la detenzione di armi, in relazione all'obbligo per il detentore di produrre la certificazione sanitaria di cui all'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 3 dello schema in esame, sia previsto che il decreto debba introdurre anche disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria relativa ai soggetti che già detengono le armi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

s) considerato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia e che a tali provvedimenti attuativi è di fatto rimessa parte dell'attuazione della delega legislativa, si valuti l'opportunità di individuare termini certi per l'adozione dei provvedimenti attuativi e di specificare la procedura per la loro adozione;

t) all'articolo 6, comma 7, valuti il Governo, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di chiarire in modo inequivoco cosa debba intendersi per «munizioni delle armi corte»;

u) all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 15 della medesima legge, la possibilità dell'importazione temporanea di armi comuni da sparo anche in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative;

v) sempre all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge citata, tale da consentire agli aderenti alle associazioni folkloristiche e culturali riconosciute ai sensi della legge di esibire le armi con cartucce a salve fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché di portare archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, previa

autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un elenco dettagliato delle armi e dei loro portatori.